

Rivista Internazionale di Diritto Comune

ETTORE MAJORANA FOUNDATION
AND CENTRE FOR SCIENTIFIC CULTURE

RIVISTA
INTERNAZIONALE
DI
DIRITTO
COMUNE

24



IL CIGNO GG EDIZIONI
ROMA 2013 ERICE

La *Rivista Internazionale di Diritto Comune* è pubblicata annualmente.

La pubblicazione di articoli e note proposti alla *Rivista* è subordinata alla valutazione positiva espressa (in forma anonima e nel rispetto dell'anonimato dell'autore) da due lettori scelti dal Direttore in primo luogo tra i componenti del Comitato Scientifico.

Gli autori sono invitati a inviare alla *Rivista*, insieme con il testo da pubblicare, due abstract, uno dei quali in lingua diversa da quella del contributo, e "parole chiave" nelle due lingue.



*con il patrocinio del
Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Catania*

Indice

Saggi

- 11 Manlio Bellomo
Consuetudo Bononie in curia Bulgari scripta
- 19 Peter Landau
Der Dekretglossenapparat “Et est sciendum” – ein Werk des Kanonisten Rodoicus Modicipassus
- 27 Kenneth Pennington
“Moderamen inculpatae tutelae”: The Jurisprudence of a Justifiable Defense
- 57 Andrea Padovani
Forma, ordine, bellezza. Variazioni su un tema
- 85 Emma Montanos Ferrín
¿El chocolate interrumpe el ayuno eclesiástico?. Una quaestio ‘moral’ de León Pinelo (1590-1660) fundamentada sobre categorías jurídicas
- 113 Giovanni Chiodi
Nel labirinto delle prove legali: la testimonianza del complice nel processo penale d’età moderna
- 181 Lorenzo Sinisi
Un giurista padovano di primo Cinquecento al servizio dell’editoria veneziana: Bartolomeo dall’Orario (1461?-1546)
- 213 Martino Semeraro
Porzia, Filippa, Bartolo e Martino: i novellieri italiani del Trecento per la storia del diritto
- 241 Andrea Massironi
Alcune note su dolo e violenza contrattuale nel diritto comune

- 279 Federica Boldrini
*“Sacri Montes e fraudolenta cambia”. Credito e usure
nell’opera di frate Orfeo Cancellieri, predicatore francescano
e giurista nell’Italia del XVI secolo*

Note e documenti

- 327 Szabolc A. Szuromi
*Ecclesiastical Concept on Interest and Usury in the Canon
Law Sources and Literature up to the 13th Century*

Orientamenti bibliografici

- 347 *Bibliografia*

A questo numero della *Rivista* hanno contribuito:

per gli Articoli

- Manlio Bellomo, Prof. Dr. h.c., già Professore ordinario di Storia del Diritto Medievale e Moderno – Università di Catania
Federica Boldrini, Dottore di ricerca in “Teoria del diritto e ordine giuridico europeo” – Università “Magna Graecia” di Catanzaro
Peter Landau, Prof. Dr. Dr. h.c. mult., Universität München, Präsident des Stephan Kuttner Institute of Medieval Canon Law, Yale - München
Emma Montanos Ferrín, Catedrática de Historia del Derecho y de las Instituciones – Universidad de La Coruña
Andrea Massironi, Ricercatore in Storia del Diritto Medievale e Moderno – Università degli Studi di Milano-Bicocca
Andrea Padovani, Professore ordinario di Storia del Diritto Medievale e Moderno – Università degli Studi di Bologna
Kenneth Pennington, Kelly-Quinn Professor of Ecclesiastical and Legal History, The Columbus School of Law and The School of Canon Law – The Catholic University of America, Washington, DC
Martino Semeraro, Ricercatore di Storia del Diritto Medievale e Moderno – Università di Roma “Tor Vergata”
Lorenzo Sinisi, Professore ordinario di Storia del diritto medievale e moderno – Università “Magna Graecia” di Catanzaro.
Szabolcs A. Szuromi, Professor ordinarius of Canon Law History – Pázmány Péter Catholic University (Budapest)

per gli “Orientamenti bibliografici”

- Andrea Bartocci, Ricercatore di Storia del Diritto Medievale e Moderno – Università di Teramo
Manlio Bellomo, v. sopra
Eduardo Cebreiros Álvarez, Profesor Titular de Historia del Derecho y de las Instituciones – Universidad de La Coruña
Orazio Condorelli, Professore ordinario di Diritto Canonico – Università di Catania
Jörg Müller, Wiss. Mitarbeiter, Leopold Wenger Institut – Universität München
Paola Maffei, Ricercatore di Storia del Diritto Medievale e Moderno – Università di Siena
Bernardo Pieri, Dottorando di Ricerca – Università di Bologna
Martino Semeraro, v. sopra
Frank P.W. Soetermeer, Prof. Dr., Utrecht
Rosalba Sorice, Ricercatore di Storia del Diritto Medievale e Moderno – Università di Catania
Szabolcs A. Szuromi, v. sopra
Christian Zendri, Ricercatore di Storia del Diritto Medievale e Moderno – Università di Trento

Ai 24 numeri della *Rivista Internazionale di Diritto Comune* (1990-2013) hanno contribuito:

Giuliana Adorni	Nella Lonza
Federico R. Aznar Gil	Luca Loschiavo
Matthew Balensuela	Domenico Maffei
Javier Barrientos Grandon	Paola Maffei
Andrea Bartocci	Federico Martino
John L. Barton	Livia Martinoli
Manlio Bellomo	Andrea Massironi
Carlo Bersani	Yves Mausen
Jane Fair Bestor	Giuseppe Mazzanti
Kees Bezemer	Ferdinando Mazzarella
Federica Boldrini	Francesco Migliorino
Péter Bónis	Giovanni Minnucci
Henri Bresc	Emma Montanos Ferrín
Elena Brizio	Mario Montorzi
James A. Brundage	Jörg Müller
Severino Caprioli	Wolfgang P. Müller
Oswaldo Cavallar	Giovanna Murano
Eduardo Cebreiros Álvarez	Paolo Nardi
Orazio Condorelli	Giuseppina Nicolosi Grassi
Emanuele Conte	Sebastiano Elio Nicotra
Chris Coppens	Knut Wolfgang Nörr
Ennio Cortese	Giacomo Pace
Pietro Costa	Andrea Padovani
Marco Cozza	Riccardo Parmeggiani
Francisco Cuenca Boy	Kenneth Pennington
Mario Julio de Almeida Costa	Antonio Pérez Martín
Enrique De León	Piergiorgio Peruzzi
Rosa Maria Dessì	Ugo Petronio
Stefano Di Bartolo	Anna Ricciardi
Gerhard Dilcher	Jonathan Robinson
Silvia Di Paolo	Manuel Augusto Rodrigues
Gero Dolezalek	Bernardo Alonso Rodríguez
Charles Donahue, jr.	Franck Roumy
Alexander Eichener	Magnus Ryan
Péter Erdő	Piero Sabella
José Antonio Escudero	Carlos Salinas Aranedo
Robert Feenstra	Enrica Salvatori
Antonia Fiori	José Sánchez Arcilla-Bernal
Antonio García y García	Angela Santangelo Cordani
Marco Gentile	Ludwig Schmugge
Massimo Giansante	Martino Semeraro
Patrick Gilli	Chiara Simbolotti
Gérard Giordanengo	Lorenzo Sinisi
Wojciech Góralski	Frank P.W. Soetermeer
André Gouron	Rosalba Sorice
Maria Teresa Guerra Medici	Lucia Sorrenti
Jan Hallebeek	Giuseppe Speciale
Aquilino Iglesia Ferreirós	Michael Stolleis
Thomas M. Izbicki	Szabolcs A. Szuromi
Bernd Kannowski	Ilaria Taddei
Julius Kirshner	Simona Tarozzi
Pavel Krafl	Wacław Uruszczak
Stephan Kuttner	Giancarlo Vallone
Peter Landau	José Miguel Viejo-Ximénez
Anne Lefebvre-Teillard	Laurent Waelkens
Maité Lesne-Ferret	Peter Weimar
Peter Linehan	

Robert Feenstra (1920-2013)
Antonio García y García (1928-2013)

in memoriam

“Consuetudo Bononie in curia Bulgari scripta”

Nel corso di una ricerca non recente, risalente agli '90 del secolo scorso¹, mi è capitato di imbattermi in una glossa anonima, aggiunta con mano diversa ad altra probabilmente di Accursio². Il testo è di qualche interesse. Riguarda le consuetudini di Bologna, redatte nel secolo XII.

La glossa può offrire lo spunto per verificare se i temi in essa affrontati, relativi agli *alimenta* familiari, alla ingratitudine filiale e ai problemi di un'eventuale *restitutio hereditatis*, ricompaiono negli statuti cittadini del Duecento e del Trecento, ben noti per le ricerche mirate che sono state condotte nel corso dell'Ottocento, del Novecento, fino a tempi recenti, con molti e corposi risultati dati alle stampe³.

È altro, tuttavia, l'oggetto di questo breve saggio. Qui posso osservare solamente che nel confronto con le successive normative statutarie il brano sul quale ora richiamo l'attenzione sembra ed è povera cosa. Appena un rapido, incidentale accenno al luogo in cui furono messe per iscritto le più antiche consuetudini della città emiliana.

Se il luogo è Bologna, la glossa aggiunge una precisazione: la redazione sarebbe avvenuta “in curia Bulgari”⁴. Nulla di più.

* Già professore ordinario di Storia del diritto medievale e moderno – Università di Catania

¹ Mi riferisco al mio saggio ‘Tracce di *lectura per viam quaestionum* in un manoscritto del *Codex* conservato a Rovigo’, *Rivista Internazionale di Diritto Comune* 8 (1997) 217-273, ora anche in Manlio Bellomo, *Inediti della giurisprudenza medievale* (Studien zur europäischen Rechtsgeschichte 261, Max Planck Institut für europäische Rechtsgeschichte; Klostermann, Frankfurt am Main 2011) 83-136.

² Vd. *infra*, Appendice, nt. 3.

³ Qui valga ricordare, almeno, i corposi volumi di Luigi Frati, *Statuti di Bologna dall'anno 1245 all'anno 1267*, 3 voll. (Bologna 1869); di Gina Fasoli e Pietro Sella, *Statuti di Bologna dell'anno 1288*, 2 voll. (Città del Vaticano, 1937); di Anna Laura Trombetti Budriesi, *Lo Statuto del Comune di Bologna dell'anno 1335*, 2 voll. (Istituto Storico Italiano per il Medio Evo: Fonti per la Storia dell'Italia Medievale, Antiquitates 28; Roma 2008).

⁴ Che le *consuetudines* bolognesi fossero scritte “in curia Bulgari” lo ricorda Pietro Torelli, ‘Comune e università’ (1943), ora in P. Torelli, *Scritti di storia del diritto italiano* (Milano 1948) 487; vd. anche Manlio Bellomo, *Società e istituzioni dal medioevo agli inizi dell'età moderna* (IX ed., Il Cigno Galileo Galilei, Roma 1999) 366.

Restano nell'ombra le personalità, o gli uffici, che avrebbero compiuto l'operazione e restano oscure le modalità e i tempi della redazione.

La prima e più plausibile ipotesi porterebbe a supporre che sia stato lo stesso Bulgaro a prendere l'iniziativa. E tuttavia non si può escludere che l'operazione sia stata compiuta da un suo allievo o da un suo erede più o meno prossimo⁵.

Qualche indizio potrebbe essere tratto dalla glossa che ricorda la *curia Bulgari*. Ma la glossa è di difficile datazione. Il manoscritto che la tramanda risale alla metà circa del sec. XIII, e reca frequenti tracce d'uso per molti decenni successivi, per *quaestiones* tratte da *lecturae per viam quaestionum* e per aggiunte apposte a glosse accursiane, come nel caso ora esaminato. Le tracce d'uso più corpose riguardano Guido da Suzzara e le più tarde attingono a testi di Oldrado da Ponte attraverso la mediazione di un suo ignoto allievo che operava in ambiente patavino⁶. In molti casi le *additiones* a glosse di Accursio si rifanno a testi che la storiografia qualifica dei *doctores antiqui*, sulla base di una distinzione che si afferma durante gli anni '70 del Duecento⁷.

La documentazione varia e composita delle tracce d'uso del codice di Rovigo lascia aperta l'ipotesi che in alcuni testi siano rifluiti ricordi traditi per lungo tempo, come nella glossa sulla *curia Bulgari*.

Per tentare di dipanare i dubbi occorre ripensare all'insieme delle attività che si compivano nella casa di Bulgaro: dove vi era un cortile interno, *curtis*, o *curia*, sul quale affacciavano varie stanze. In ognuna di esse si svolgevano attività differenziate: si trattavano e si concludevano arbitrati, si offrivano consulenze professionali, si teneva aperta una scuola di diritto, si ospitavano le prime autorità cittadine per il disbrigo di attività comuni, politiche o amministrative⁸. E "in curia Bulgari" lo

⁵ Torelli, *op. e loc. cit.*, offre la notizia sulla fede di Bartolo da Sassoferrato, e si mostra scettico sul punto: esclude che si tratti "d'una pura leggenda", ma ritiene che "certamente si tratta d'una tarda raccolta". La redazione, pertanto, secondo Torelli, sarebbe avvenuta ben dopo il 1166, anno della morte di Bulgaro.

⁶ Vd. Bellomo, 'Tracce di *lectura per viam quaestionum*', cit. (*supra*, nt. 1), 217-230

⁷ Sulla complessa problematica, del lento sostituirsi di *doctores moderni* a *doctores antiqui* e della successiva contemporaneità di *doctores moderni* e *doctores moderniores*, mi permetto di rinviare Manlio Bellomo, *I fatti e il diritto tra le certezze e i dubbi dei giuristi medievali (secoli XIII-XIV)* (I Libri di Erice 27; Il Cigno Galileo Galilei, Roma 2000) 529-565.

⁸ Sul ruolo della "curia Bulgari" vd. Friedrich C. Savigny, *Geschichte des römischen Rechts im Mittelalter*, IV (Heidelberg 1850) 83-90. Su Bulgaro, in generale, vd. almeno due biografie importanti: Bruno Paradisi, 'Bulgaro', *Dizionario Biografico degli Italiani*, 15 (1972) 52; e soprattutto Luca Loschiavo, 'Bulgaro, ... post 1115 - 1162 ca.', in *Dizionario dei giuristi italiani (XII-XX*

stesso padrone di casa compare come giudice in un documento del 1159⁹.

Il contesto porta a ritenere come probabile, o molto probabile, che le più antiche consuetudini di Bologna siano state messe per iscritto non solo nella casa di Bulgaro, ma anche nel tempo in cui Bulgaro viveva, o quando lui da poco era morto. Non oltre: perché alla fine del secolo XII il *commune civitatis* costruisce un suo palazzo, e in esso sposta tutti gli uffici comunali. Quelli podestarili dalla casa di Bulgaro¹⁰, quelli minori dalla chiesa di Sant’Ambrogio¹¹.

Vi è dunque una considerazione da fare, in conclusione. L’autore della glossa che raccoglie la notizia sulle *consuetudines* redatte *in curia Bulgari* deve essersi riferito a un tempo che precedette la redazione degli statuti bolognesi, poiché a questi si provvederà nel palazzo comunale. Per ragioni cronologiche va dunque escluso che la più antica redazione delle consuetudini bolognesi possa essere avvenuta dopo la fine del secolo XII.

Va poi posto un altro problema, di importanza sostanziale.

Da un lato è difficile divinare per quale ragione Bulgaro, o un suo erede, abbia offerto, nella casa familiare, una stanza che affacciava su quella *curia Bulgari* a noi nota per le altre funzioni ora ricordate, e soprattutto per l’addestramento di giovani volenterosi di conoscere le antiche leggi romane riemerse nella ricomposizione del *corpus iuris* giustiniano, unitario e bene articolato¹².

Sopravvivono buoni indizi per comprendere perché le più antiche consuetudini di Bologna furono redatte “in curia Bulgari”. Sono offerti dagli scarni resti delle *quaestiones*, disputate *in schola Bulgari*, e perciò

secolo), vol. I (A-Les), dir. Italo Birocchi, Ennio Cortese, Antonello Mattone, Marco N. Miletto (Il Mulino, Bologna 2013) 357-359, e l’ampia letteratura ivi citata.

⁹ Savigny, *op. cit.*, 76, 90.

¹⁰ Ancora nel 1198 un atto è stipulato “in domo quondam domini Bulgari, ubi moratur... Potestas”: il documento è edito in Mauro Sarti e Mauro Fattorini, *De claris Archigymnasii bononiensis professoribus a saeculo XI usque ad saeculum XIV*, a cura di C. Albicini e C. Malagola, II, doc. VI (Bologna 1888-1896) pp. 25-26.

¹¹ Francesco Cavazza, *Le scuole dell’antico Studio bolognese* (Milano 1896) 48, 50.

¹² Sul punto, in particolare, vd. Manlio Bellomo, *Saggio sull’Università nell’età del diritto comune* (I^a ed. Giannotta, Catania 1979; IV rist., Il Cigno Edizioni, Roma 2004) 26, e letteratura ivi citata; anche in lingua spagnola, *La Universidad en la Época del Derecho Común*, Introd. de Emma Montanos Ferrín (Il Cigno Edizioni, Roma 2001) 20.

in curia Bulgari, prima della raccolta nota composta nel 1152¹³ e certamente anche in anni successivi¹⁴, in un ambito in cui interessava a maestri e ad allievi sondare la possibilità di convivenza fra vecchie norme orali, consuetudinarie, e nuove norme, scritte, contenute nel 'libro della legge': quest'ultimo studiato con un fervore che spesso si intrecciava e si confondeva con la venerazione. In un ambiente, in breve, in cui si avvertiva la necessità che le tramandate e ancora vigenti consuetudini orali fossero ridotte nella certezza della scrittura, e per ciò stesso potessero essere lette e interpretate in parallelo e in confronto con la lettura e con l'interpretazione delle ritrovate e restaurate leggi di Giustiniano.

A scorrere i testi superstiti si nota che alcune di tali *quaestiones* toccano temi che riguardano situazioni signorili o feudali¹⁵, assai delicate in un momento in cui il rinato diritto romano si opponeva, nel fatto, alle signorie territoriali e feudali, imponendosi con le sue *figurae* e col suo *sistema iuris*, in via di costruzione con i materiali che quelle *figurae* offrivano¹⁶.

E del resto non si può escludere che a richiedere quelle dispute in forma questionante siano stati proprio figli e parenti di signori di campagna o di città, vogliosi di evadere dal chiuso mondo del contado¹⁷ e di recarsi a Bologna a curiosare per godere dei piaceri della città dotta e

¹³ *Quaestiones in schola Bulgari disputatae*, ed. Federico Patetta, in *Bibliotheca Iuridica Medii Aevi*, vol. II (Bologna 1892; rist. anastatica, Bottega d'Erasmus, Torino 1962) 195-209.

¹⁴ *Quaestiones* decise da Bulgaro, di data incerta ma non comprese nella silloge del 1152, sono tramandate nella *Collectio Parisiensis: Quaestiones dominorum bononiensium. Collectio Parisiensis*, ed. Giovan Battista Palmieri, in *Bibliotheca Iuridica Medii Aevi*, vol. I, *editio altera emendata* (Bologna 1913; rist. anast. Bottega d'Erasmus, Torino 1962) 215-266. Due di tali *quaestiones* sono citate incidentalmente da Eduard M. Meijers, 'Le glossateurs et le droit féodal', in *Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis* 13 (1934) 129-149, ora in *Etudes d'histoire du droit*, III, a cura di Robert Feenstra e H.F.D. Fischer (Universitaire Pers, Leiden 1959) 261 nt. 3.

¹⁵ Oltre a Bulgaro, vari giuristi volgeranno la loro specifica attenzione a temi signorili e feudali. Per un'accurata rassegna vd. Meijers, 'Le glossateurs et le droit féodal', cit. (*supra*, nella nota precedente).

¹⁶ Su queste problematiche vd., in generale, Manlio Bellomo, *Elogio delle regole. Crisi sociali e scienza del diritto alle origini dell'Europa moderna*, Prefazione di Pietro Barcellona (Euno Edizioni, Leonforte 2012) *passim*.

¹⁷ Sulle tentazioni che spingevano i giovani a lasciare la casa paterna per soggiornare e studiare *in terra aliena* vi è solida documentazione, per la quale mi permetto di rinviare al mio *Saggio sull'Università*, cit. (vd. *supra*, nt. 10), 31-43; ed. in lingua spagnola, *La Universidad en la Época del Derecho Común*, cit., 26-38.

per fiutare se le loro parentele correvano il rischio di perdere potere e denaro, se ai tradizionali obblighi, vaghi e arbitrari, si fossero sostituiti, o stessero per sostituirsi, obblighi negoziati con libera volontà, sui mercati cittadini o altrove nelle città che si espandevano in modo impetuoso. E c'era anche altro punto che stava a cuore alle signorie di campagna: l'incontrollata libertà di tradire la parola data, di usare la forza del braccio o della spada per far valere ogni pretesa, giusta o ingiusta, di frodare chiunque non fosse accorto a difendersi o fosse nell'impossibilità di difendersi¹⁸.

Qui è possibile solo un rapido accenno a tale tipo di *quaestiones*, ricordandone solo una, decisa da Bulgaro.

Tizio toglie un *castrum* a un signore feudale, con la forza, e lo concede in feudo a persona ritenuta di sua fiducia. Nell'occasione si impegna con patto, rafforzato da giuramento, a non revocare l'investitura feudale. Il vassallo però, dopo poco tempo, si rivela infedele, e pretende di alienare il feudo a un nemico di colui che glielo ha concesso: e costui, a difesa, glielo toglie, violando patto e giuramento. Accade poi che vi sia un incontro tumultuoso. Il vassallo, privato del feudo già promesso con patto e giuramento, incontra per via il signore, il mancato suo *dominus*, che ha violato gli accordi e la parola giurata. Costui è accompagnato da un suo *miles*. Il vassallo aggredisce entrambi, ferisce il *miles*, mette in fuga il *dominus*, e si impossessa di un cavallo e delle armi dei due malcapitati.

È una tipica situazione signorile. Al centro della scena e dell'azione vi sono fatti ricorrenti: usurpazione violenta di un feudo, concessione dello stesso feudo ad altra persona, controllo del *dominus* su una tentata alienazione del vassallo infedele, revoca della concessione feudale, aggressione armata su una strada di campagna, prospettiva di rappresaglie e di vendette. Posto a giudicare e a dare una *solutio* alla *quaestio*, Bulgaro non utilizza le *consuetudines feudorum*, che pure in quel tempo abati di monasteri di città e di campagna, signori feudali essi stessi, fanno mettere per iscritto con impegno e frequenza¹⁹, anche per

¹⁸ Sono problemi centrali nel mio libro ricordato *supra*, nt. 16.

¹⁹ L'attivismo di monasteri e monaci cistercensi e premostratensi nel moltiplicare e conservare redazioni di *libri feudorum* è ricordato e sottolineato, con non comprensibile enfasi, in un recente saggio di Peter Landau, 'Ein neuer Quellenfund zum lombardischen Lehnrecht', *Das Recht und seine historischen Grundlagen. Festschrift für Elmar Wadle zum 70. Geburtstag*, Tiziana J. Chiusi – Thomas Gergen – Heike Jung edd. (Schriften zur Rechtsgeschichte 19; Duncker u. Humblot, Berlin 2008) 525-535. Sul tema delle *consuetudines* feudali e dei *libri* che se ne formavano a cominciare dal sec. XII resta fondamentale il denso saggio di Peter Weimar, 'Die Handschriften des *Liber feudorum* und seiner Glossen', *Rivista Internazionale di Diritto Comune*, 1 (1990) 31-98, ricchissimo di dati analitici.

difendere interessi di parte signorile, come è ovvio supporre. Bulgaro utilizza solo norme e figure del nuovo *ius commune*: raccoglie in due serie distinte e contrapposte numerosi passi del *Digestum* e del *Codex*, e infine detta la sentenza: si ricorra all'*interdictum quod vi* e lo si esperisca²⁰.

Siamo così ai primi tentativi di imbrigliare il diritto feudale nelle rigide e sovversive maglie dell'antico diritto romano e delle sue figure giuridiche, dirompenti nel confronto con un mondo retto dalla forza delle armi e dalla violenza arbitraria.

Sommario: L'articolo documenta la più antica redazione delle *consuetudines* cittadine bolognesi, in base alla testimonianza di una glossa inedita, tramandata dal ms. Rovigo, Biblioteca Comunale e Concordiana, ms. Silv. 485, *antea* 182, *olim* 7.7.5, fol 100vb.

Summary: The article provides documentary evidence of the oldest version of the *consuetudines* of the city of Bologna, according to the witness of an unpublished gloss, handed down by the ms. Rovigo, Biblioteca Comunale e Concordiana, ms. Silv. 485, *antea* 182, *olim* 7.7.5, fol 100vb.

Parole chiave: Bologna - *curia Bulgari* - *antiqua consuetudo bononiensis* - ms. Rovigo, Biblioteca Comunale e Concordiana, ms. Silv. 485, *antea* 182, *olim* 7.7.5, fol 100vb.

Key Words: Bologna - *curia Bulgari* - *antiqua consuetudo bononiensis* - ms. Rovigo, Biblioteca Comunale e Concordiana, ms. Silv. 485, *antea* 182, *olim* 7.7.5, fol 100vb.

²⁰ La *quaestio* è riportata nella *Collectio Parisiensis*, XI, *ed. cit.* (vd. *supra*, nt. 12), 238: "Quidam vi abstulit castrum cuidam". Sulla *quaestio*, decisa da Bulgaro, mi permetto di rinviare a Bellomo, *Società e istituzioni*, cit. (*supra*, nt. 4) 469.